



Movimento Allattamento Materno Italiano

STATUTO

Articolo 1 - Denominazione

È costituita l'Associazione denominata Movimento Allattamento Materno Italiano (in forma abbreviata MAMI) con sede in Firenze, via Canova 35 (CAP 50142, tel. 055/7877615). MAMI è affiliata al World Alliance for Breastfeeding Action con sede in Penang, Malesia (qui di seguito denominata "WABA").

L'Associazione è apartitica e non ha fini di lucro.

L'Associazione ha durata illimitata.

Articolo 2 - Dichiarazione di Principi

L'Associazione :

- a) Afferma che ogni bambino ha diritto a ricevere e ogni madre ha diritto a dare l'allattamento al seno;
- b) Si impegna a proteggere, promuovere, e sostenere questo diritto;
- c) S'impegna inoltre a realizzare gli obiettivi operativi contenuti nella Dichiarazione degli Innocenti formulata dall'Organizzazione Mondiale della Sanità(OMS) e il Fondo per l'Infanzia delle Nazioni Unite (UNICEF) e sottoscritta dall'Italia.
- d) Appoggia tutti gli sforzi atti a mettere fine alla promozione di qualsiasi cosiddetto sostituto del latte materno e a impedire prassi che influenzano negativamente l'allattamento materno.
- e) Prende atto del fatto che la WABA non accetta né somme in denaro né doni o contributi dalle aziende produttrici di latte artificiale ed accessori connessi o cibi per lo svezzamento e raccomanda per tanto a tutti i partecipanti ai propri progetti di seguire la stessa linea di condotta.

Articolo 3 - Scopi

Gli scopi di MAMI sono di:

- a) Diffondere informazioni e creare reti operative
- b) Creare rapporti fra tutti i promotori dell'allattamento materno: gruppi di base ed singoli operatori , agenzie dell'ONU, governi, e organizzazioni non-governative;
- c) Rafforzare e coordinare attività già esistenti per aumentarne l'impatto;
- d) Stimolare e sostenere sforzi nuovi e collaborativi.

Si propone di:

- a) Promuovere più cooperazione a livello regionale e nazionale;
- b) Eliminare tutti gli ostacoli all'allattamento materno;
- c) Fare rinascere e sostenere una cultura globale favorevole all'allattamento materno;

- d) Curare la pubblicazione e distribuzione di materiale ed ogni altra documentazione scritta, audiovisiva o elettronica che verrà considerata utile per l'Associazione;
- e) Organizzare seminari e convegni su temi connessi agli scopi dell'associazione anche al fine di un'adeguata sensibilizzazione dell'opinione pubblica.

Al fine di centrare i propri obiettivi, l'Associazione può stipulare accordi e convenzioni con enti ed istituzioni pubbliche e private, con società o persone singole.

L'Associazione si riserva di instaurare rapporti di lavoro autonomo e subordinato, di collaborazione coordinata e continuativa, secondo la vigente normativa.

Articolo 4 - Carattere non lucrativo

Le attività necessarie al raggiungimento dello scopo sociale sono svolte dagli associati in modo personale, volontario e gratuito; l'Associazione può provvedere al rimborso delle spese effettivamente sostenute e opportunamente documentate dagli associati.

Articolo 5 - Il Patrimonio

Il patrimonio è costituito:

- a) da beni mobili e immobili che diverranno di proprietà dell'Associazione,
- b) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio,
- c) da eventuali erogazioni, donazioni, e lasciti.

Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- a) quote associative e contributi degli aderenti;
- b) contributi di privati;
- c) contributi dello Stato, di enti o di istituzioni pubbliche, finalizzate esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti,
- d) contributi di organismi internazionali;
- e) donazioni e lasciti testamentari;
- f) rimborsi derivanti da convenzioni;
- g) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.

Articolo 6 - L'esercizio finanziario

L'esercizio finanziario si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Entro tre (3) mesi dalla fine di ogni esercizio verranno predisposti dal Comitato di Gestione il bilancio consuntivo e quello preventivo del successivo esercizio. Quando particolari circostanze lo richiedono, il bilancio preventivo e quello consuntivo saranno predisposti dal Comitato di Gestione entro quattro mesi dalla fine dell'esercizio.

Articolo 7 - Associati

I soci possono avere le qualifiche di soci ordinari o soci sostenitori.

Soci ordinari sono coloro che concorrono alla realizzazione degli scopi sociali dell'associazione. Ogni socio ordinario dovrà versare la quota associativa annuale.

Soci sostenitori sono coloro che sostengono l'Associazione con un contributo, ma che non prestano attività all'interno dell'Associazione.

Articolo 8 - Ammissione

L'ammissione all'Associazione avviene con la sottoscrizione della Dichiarazione di Principi (Art. 2) ed è subordinata al pagamento della quota annuale. La qualità di associato si acquista a fare tempo dalla data di tale pagamento fino al 31 dicembre di quell'anno.

Articolo 9 - Estinzione del rapporto associativo

Il rapporto associativo nei confronti del singolo associato si estingue:

- (a) per effetto del mancato pagamento della quota annuale;
- (b) per effetto della morte della persona fisica;
- (c) per effetto dello scioglimento della persona giuridica, dell'ente, ovvero dell'associazione;
- (d) qualora, dietro motivata raccomandazione del Comitato di Gestione, l'Assemblea dell'Associazione deliberi con voto favorevole della maggioranza degli aventi diritto l'espulsione del socio il cui comportamento non è ritenuto conforme a quanto disposto nel presente Statuto, ovvero non conforme a quanto regolarmente deliberato dagli organi della Associazione.

Articolo 10 - Diritto di voto

Hanno diritto di intervento e di voto nell'assemblea tutti gli associati in regola nel pagamento della quota annua di Associazione. Tutti gli associati, indipendentemente dalla qualifica ricoperta, hanno uguale diritto di voto per l'approvazione delle modifiche dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione. Il diritto di voto viene esercitato personalmente dal socio, ovvero per delega scritta da far pervenire al Presidente prima dell'Adunanza. Compete al Presidente (ovvero a chi, in sua vece, presiede l'Assemblea dell'associazione) constatare la regolarità delle deleghe e la sussistenza dei presupposti per l'esercizio del diritto di voto.

Articolo 11 - Organi dell'Associazione

Gli organi dell'Associazione sono:

- a) l'Assemblea dell'Associazione;
- (b) il Comitato di Gestione;
- (c) il Presidente.

Articolo 12 - Assemblea dell'Associazione

L'Assemblea dell'Associazione rappresenta l'intera Associazione: le decisioni dell'Assemblea, ove regolarmente adottate, vincolano tutti gli Associati, anche se assenti o dissenzienti. L'Assemblea dell'Associazione si tiene presso la sede dell'Associazione ovvero in diverso luogo indicato nell'avviso di convocazione.

I soci sono convocati in assemblea dal Comitato di Gestione almeno una volta l'anno, salvo casi eccezionali, mediante comunicazione scritta diretta a ciascun socio, oppure mediante affissione in apposito 'Albo nella sede dell'Associazione dell'avviso di convocazione contenente l'ordine del giorno, l'ora ed il luogo, almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza. L'assemblea deve pur essere convocata su domanda firmata da almeno un decimo dei soci a norma dell'art. 20 del Codice Civile.

Le assemblee sono validamente costituite e deliberano con le maggioranze previste dall'articolo 21 del Codice Civile .

L'Assemblea dell'Associazione è ordinaria ovvero straordinaria.

L'Assemblea ordinaria viene convocata dal Segretario per mandato del Comitato di Gestione e si riunisce entro i primi 5 (cinque) mesi di ogni esercizio.

L'Assemblea ordinaria:

- (a) determina il numero dei membri del Comitato di Gestione, nonché la durata della carica, procede alla loro nomina e revoca;
- (b) discute la relazione presentata dal Comitato di Gestione sull'esercizio decorso e ne approva o censura l'operato;
- (c) discute ed approva il bilancio consuntivo dell'Associazione per l'esercizio decorso, nonché quello di previsione per l'esercizio in corso;
- (d) L'assemblea delibera sugli indirizzi e le direttive generali dell'Associazione, sulla nomina dei componenti il Comitato di Gestione ed il Collegio dei Revisori dei Conti, sulle modifiche dell'atto costitutivo, sullo Statuto e su quanto altro ad essa demandato dalla legge o dallo Statuto.

(e) delibera su ogni diverso argomento all'ordine del giorno.

L'Assemblea straordinaria viene convocata dal segretario per mandato del Comitato di Gestione, ogni qualvolta sia ritenuto necessario, ovvero ogni qualvolta pervenga al Comitato di Gestione richiesta scritta in tal senso, corredata da indicazioni di identico ordine del giorno, da parte di non meno di 1/3 (un terzo) dei soci.

L'Assemblea straordinaria:

(a) delibera sull'espulsione degli Associati;

(b) delibera su ogni diverso argomento contemplato nell'ordine del giorno (ovvero in presenza della totalità degli associati, anche non incluso nell'ordine del giorno) non altrimenti sottoposto all'Assemblea ordinaria.

L'Assemblea dell'Associazione, ordinaria ovvero straordinaria, è regolarmente costituita quale che sia il numero degli associati intervenuti, e delibera con il voto favorevole della maggioranza semplice dei presenti.

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Comitato di Gestione; in mancanza l'assemblea nomina il proprio Presidente.

Il Presidente dell'assemblea nomina un segretario e, se lo ritiene necessario, due scrutatori.

Spetta al Presidente dell'assemblea di constatare il diritto di intervento degli associati all'assemblea.

Delle riunioni di assemblee si redige processo verbale firmato dal Presidente, dal Segretario, ed eventualmente dagli scrutatori.

Articolo 13 - Il Comitato di Gestione

L'Associazione è amministrata da un Comitato di Gestione composto da un minimo di cinque ad un massimo di undici membri eletti dall'Assemblea dell'Associazione per la durata di tre anni. L'assemblea, al momento del rinnovo delle cariche, decide preventivamente il numero dei Consiglieri elettivi da designare.

La nomina a componente del Comitato di Gestione è subordinata al possesso ininterrotto della qualifica di socio non inferiore a un anno, salvo deroga approvata all'unanimità dal Comitato di Gestione. Il Comitato di Gestione elegge nel proprio ambito un Presidente, un Vicepresidente, un Segretario ed un Tesoriere. Il Comitato di Gestione si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta la richiesta da almeno un terzo (1/3) dei suoi membri e comunque almeno una volta l'anno.

La convocazione del Comitato di Gestione avviene a cura del Presidente mediante comunicazione scritta diretta a ciascun membro oppure mediante affissione all'Albo dell'Associazione dell'avviso di convocazione contenente l'ordine del giorno ed il luogo, almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

Il Comitato di Gestione delibera l'istituzione delle quote associative, ne fissa l'ammontare nonché le modalità scadenze di pagamento.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Comitato di Gestione.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti, in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Le deliberazioni di natura finanziaria dovranno essere prese con le modalità stabilite dal Comitato di Gestione.

Il Comitato di Gestione è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vicepresidente o, in mancanza di questi, dalla persona nominata dai Consiglieri.

Delle riunioni del Comitato di Gestione verrà redatto, su apposito libro relativo, il verbale che sarà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Il Comitato di Gestione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, senza limitazioni, per il raggiungimento degli scopi sociali.

Il Comitato di Gestione redige inoltre un Regolamento interno per l'uso dei beni appartenenti all'Associazione.

I membri del Comitato di Gestione rispondono personalmente e solidalmente delle obbligazioni sociali. I membri del Comitato di Gestione prestano la loro opera in forma gratuita.

Articolo 14 - Il Presidente

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti di terzi, in giudizio e nei confronti degli Istituti di credito, cura l'esecuzione degli atti deliberati dall'assemblea e dal Comitato di Gestione.

Lo stesso può esercitare tutti i poteri del Comitato di Gestione, nessuno escluso, purché gli siano stati precedentemente delegati dal Comitato di Gestione stesso.

Articolo 15 - Rappresentanza dell'Associazione

La rappresentanza dell'Associazione compete al Presidente nonché agli altri membri del Comitato di Gestione, e/o procuratori, a ciò espressamente delegati dal Comitato di Gestione medesimo, entro i limiti dell'esecuzione delle delibere del Comitato di Gestione. Il Comitato di Gestione ha altresì facoltà di revocare, a propria discrezione, ogni delega concessa, ovvero di modificarne forma e contenuti.

Articolo 16 - Proroga della durata delle cariche associative

I membri del Comitato di Gestione, il Presidente, il Segretario e, ove nominati, il Vicepresidente e il Tesoriere dell'Associazione, rimarranno, in caso di dimissioni, revoca o decadenza, nondimeno nella carica sino a loro sostituzione da parte del competente organo dell'Associazione.

Articolo 17 - Modifiche

Le eventuali modifiche del presente Statuto devono essere approvate con il voto favorevole dei 2/3 (due terzi) degli aventi diritto.

Articolo 18 - Collegio dei Revisori

Il controllo della gestione contabile dell'Associazione può essere demandato ad un Collegio di Revisori dei Conti costituito da tre membri, anche esterni all'Associazione, nominati dall'Assemblea dell'Associazione.

La durata dell'incarico sarà triennale.

In tal caso i Revisori dovranno accertare la regolare tenuta della contabilità sociale, redigeranno una relazione ai bilanci annuali, potranno accertare la consistenza di cassa, e l'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà sociale e potranno procedere in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti d'ispezione e di controllo.

Articolo 19 - Creazione di gruppi a livello regionale o sub regionale

I gruppi MAMI che intendono costituirsi a livello regionale o sub regionale devono presentare richiesta al Comitato di Gestione. Il Comitato di Gestione autorizzerà la costituzione previa impegno formale da parte del gruppo a perseguire i fini dell'Associazione mediante sottoscrizione di apposita dichiarazione di principi (Articolo 2 di questo Statuto). Detti gruppi dovranno denominarsi aggiungendo alla parola MAMI il nome della località in cui operano (per esempio: Gruppo MAMI Napoli). Tali gruppi saranno autonomi sotto l'aspetto organizzativo, amministrativo, contabile e disciplinare rispetto all'organizzazione a carattere nazionale.

Articolo 20 - Finanziamenti

Eventuali finanziamenti messi a disposizione dai membri del Comitato di Gestione e/o dagli associati a favore dell'Associazione verranno effettuati con le modalità che saranno stabilite dal Comitato di Gestione.

Articolo 21 - Scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'assemblea, con le maggioranze di cui all'art. 21 C.C. L'Assemblea dell'Associazione stabilisce altresì le modalità della liquidazione, nominando all'uopo uno o più liquidatori fissandone i poteri e la remunerazione. Il patrimonio dell'Associazione viene, in caso di scioglimento, comunque destinato a scopi di utilità generale e connessi con l'attività di WABA.

Articolo 22 - Rinvio

Per quanto non disposto nel presente Statuto viene fatto rinvio agli art. 36 e seguenti del Codice Civile.